

TESTO COORDINATO

[Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20](#)

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

[1](#) Articolo 15 bis aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 12/2009

[2](#) Articolo 27 bis aggiunto da art. 9, comma 35, L. R. 24/2009

[3](#) Articolo 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2010

[4](#) Sostituita la rubrica del Capo IV da art. 15, comma 1, L. R. 7/2010

[5](#) Articolo 26 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2010

Capo I

Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato

Art. I

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.

2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'avvio dei servizi e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.

4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 2

(Sistema educativo integrato)

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Il sistema educativo integrato assicura:

- a)** il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
- b)** la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
- c)** la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
- d)** (ABROGATA);
- e)** la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
- f)** l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

Note:

Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 3

(Nidi d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

- a)** offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- b)** sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c)** concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.

3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali e i locali destinati a uso amministrativo.

4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi aziendali.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Art. 4 (Servizi integrativi)

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;

b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;

c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto. Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;

c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualificazione professionale adeguata alle finalità da assicurare.

4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno. Relativamente ai servizi integrativi di cui al comma 2, lettera c), non trova applicazione la normativa di settore attinente alla disciplina delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2006

[2](#) Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

[3](#) Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

[4](#) Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

[5](#) Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 9, comma 7, L. R. 11/2011

[6](#) Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 56, L. R. 14/2012

[7](#) Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 57, L. R. 14/2012

[8](#) Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 5/2013

Art. 4 bis

(Servizio di baby sitter locale)

1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.

3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.

Note:

[1](#) Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 5

(Servizi sperimentali)

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.

4. (ABROGATO)

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. (ABROGATO)

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

4 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 31, L. R. 18/2011

6 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 5/2013

Art. 6

(Soggetti gestori dei servizi)

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

a) dai Comuni, anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici;

b bis) dalle famiglie in forma associata;

c) da soggetti del privato sociale;

d) da soggetti privati.

Note:

1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 7

(Accesso ai servizi)

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolida.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.

3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.

Note:

1 Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 19/2006

2 Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 19/2006

3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 9

(Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

I bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.

Note:

1 Comma I bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2010

Capo II

Soggetti istituzionali

Art. 10

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;

b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;

c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accREDITAMENTO di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;

d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;

e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;

f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

Note:

1 Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006

2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

3 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Art. 11

(Attività delle Province)

1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della [legge 23 dicembre 1997, n. 451](#) (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.

Art. 12

(Attività delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.

2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 13

(Attività della Regione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:

a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;

d) le priorità di finanziamento degli interventi;

e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali nonché i termini e le

modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;

c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi;

d) le modalità per la concessione dell'accREDITamento di cui all'articolo 20;

e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;

f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. L'Amministrazione regionale può predisporre, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.

5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.

6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle dichiarazioni di inizio attività e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

Note:

1Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 4, L. R. 19/2006

2Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 5, L. R. 19/2006

3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 45, L. R. 22/2007

4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010

5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010

6Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

7Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

8Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

9Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

10Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010

11Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010

12 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010

13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 8, L. R. 11/2011

Art. 14

(Comitato di coordinamento pedagogico)

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;

b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;

c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;

d) propone e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;

e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;

f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto da:

a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;

c) (ABROGATA);

d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale.

4. (ABROGATO)

5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.

6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso.

7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 21, comma 6, L. R. 19/2006

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 21, comma 7, L. R. 19/2006

3 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 8, L. R. 19/2006

4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

5 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

7 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

8 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2010

9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2010

10 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 7/2010

11 Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010

12 Parole aggiunte al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010

Capo III Interventi finanziari

Art. 15

(Fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla [legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49](#) (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in regione.

2 bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

Note:

1 Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 9, L. R. 19/2006

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 10, L. R. 19/2006

3 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 43, L. R. 22/2007

4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 26, comma 7, L. R. 11/2009

5 Comma 2 .1 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 18/2009

6 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 33, L. R. 24/2009

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

8 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

9 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 188, comma 1, L. R. 17/2010

10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 18, L. R. 22/2010

11 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011

12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 15, L. R. 5/2013

Art. 15 bis

(Fondo per le spese di investimento)

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3 bis. (ABROGATO)

3 ter. Al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi a parziale rimborso delle spese sostenute nei sei mesi precedenti per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al medesimo comma 1 e per un importo non superiore al 10 per cento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 12/2009

2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 17, L. R. 12/2009

3Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 7/2010

4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010

5Comma 3 ter aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010

6Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 28, L. R. 18/2011

7Comma 3 ter sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 18/2011

8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2013

Art. 16

(ABROGATO)

Note:

1Articolo abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

2Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006 . L'abrogazione decorre dall'entrata in vigore della L.R. 19/2006 (3/11/2006), essendo venuti meno gli effetti, a carico del presente articolo, dell'abrogazione indiretta a decorrenza differita già disposta dall'art. 65, c. 2, lett. b), L.R. 6/2006.

Art. 17

(ABROGATO)

Note:

1Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006

Capo IV
Avvio e accreditamento dei servizi

Art. 18
(Segnalazione certificata di inizio attività)

I. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 delle [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
- b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
- d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;
- e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;
- f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

2. (ABROGATO)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

3 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 7/2010

6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010

7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010

8 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 10, L. R. 11/2011

9 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 11, L. R. 11/2011

Art. 19
(Controlli)

1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all' [articolo 19 della legge 241/1990](#) , i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.

2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.

Note:

[1](#)Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2010

[2](#)Articolo sostituito da art. 9, comma 12, L. R. 11/2011

Art. 20
(Accreditamento)

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accREDITamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. L'accREDITamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;

c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;

d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;

e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;

f) (ABROGATA);

g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. (ABROGATO)

4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accREDITamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accREDITamento.

4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accREDITAMENTO, anche in deroga all'[articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 1, L. R. 7/2010

Capo V

Caratteristiche delle strutture e dei servizi

Art. 21

(Localizzazione)

1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.

2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.

3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nella zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici. Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.

4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile è compatibile con l'esercizio dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5.

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2010

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 17, L. R. 5/2013

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 5, L. R. 6/2013

Art. 22
(Caratteristiche strutturali)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.
2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.
3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.

Art. 23
(Assicurazioni)

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

Art. 24
(Personale)

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.

2. (ABROGATO)

3. Per il personale operante nei servizi integrativi, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

3 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

4 Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 32, L. R. 18/2011

5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 58, L. R. 14/2012

Art. 25
(Compiti del personale)

1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea

a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.

2. (ABROGATO)

3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.

4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Art. 26

(Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.

Art. 26 bis

(Trasmissione dei dati alla Regione)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 27

(Rapporto numerico tra personale e bambini)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.

2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione

a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.

Art. 27 bis

(Supporto all'attuazione della legge)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>>- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 35, L. R. 24/2009

Capo VI
Norme finali

Art. 28

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;

a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;

b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;

c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;

d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;

e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;

f) (ABROGATA);

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Note:

1 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

3 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

4 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

Art. 29

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.

3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'[articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32](#) (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'[articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995](#). Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 7/2010

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010

4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 7/2010

Art. 30

(ABROGATO)

Note:

1Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della [legge regionale 32/1987](#);
- b) le lettere b) e c) del comma 12 e la [lettera b\) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999](#) (modificative degli articoli 19 e 23 della [legge regionale 32/1987](#));
- c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'[articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49](#) (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);
- d) la [lettera c\) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999](#) (modificativa dell'[articolo 12 della legge regionale 49/1993](#));
- e) il [comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2](#) (modificativo dell'[articolo 12 della legge regionale 49/1993](#));
- f) il [comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13](#) (sostitutivo dell'[articolo 12 della legge regionale 49/1993](#));
- g) il [comma 59 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1](#) (modificativo dell'[articolo 12 della legge regionale 49/1993](#));
- h) (ABROGATA);
- i) (ABROGATA);
- j) gli articoli 74 e 75 della [legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18](#) (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- k) [l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20](#) (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

Note:

1Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 12, L. R. 19/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 18, L. R. 30/2007

2Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006

[3](#)Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 14, L. R. 19/2006

[4](#)Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 15, L. R. 19/2006

Art. 32
(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

Note:

[1](#)Comma 4 abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006

[2](#)Comma 5 abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006